Spoglio della veste di cortigiano, il governatore di Susa non ha lasciato pertanto di delinearci qualche linea di maggiore interesse, col ragguagliarci dei sentimenti dei componenti la legazione genovese. E certo ch' egli desta un qualche senso di commiserazione, pensando che quegli avvenimenti rappresentavano la Canossa di quella cospicua repubblica. Per la qualcosa, astrazione fatta dal riguardo che meritavano italiani, al pari di noi, oppressi dalla prepotenza e dall'orgoglio straordinario di un potente straniero, quanti aborriscono da simile trattamento, saranno sempre lieti in ogni età di leggere fatti coi quali veniva dai nostri maggiori, cercato di alleviare la sventura di perseguitati e di oppressi.

G. CLARETTA.

DI UNO STATUTO LIGURE SCONOSCIUTO DEI PRIMI ANNI DEL SECOLO XV

La Corvara, detta Crovara in dialetto « è situata dietro i monti del Golfo della Spezia sulla destra del fiume Vara. Fu uno dei castelli dei marchesi Estensi e Malaspina, confermato ai primi con Valerano, Madrognano, Arcola e altri paesi di Lunigiana, dall' imperatore Arrigo IV con privilegio dell'anno 1077, quindi nel 1164 da Federico 1.º assegnato per la quarta parte al Marchese Obizo Malaspina. Venduto Corvara dagli estensi con altri castelli di Val-di-Magra al marchese Alberto Malaspina (il Trovatore) a Guglielmo e a Corrado il vecchio suoi nipoti, fu da questi nel 1202 ceduto a Goffredo vescovo di Luni, sino a che un di lui successore, il vescovo Guglielmo, nel 1251, con molti altri luoghi di Val-di-Vara lo diede in feudo a Niccolò Fieschi dei conti di Lavagna, dai

di cui eredi passò in potere della Repubblica di Genova per atto di compra del 1276 ».

Cosi il Repetti (1); e il Giustiniani, nella descrizione statistica che fa precedere ai suoi annali, così la descrive:

« La crouara e luogo antico, qual per li passati tempi ha dato qualche trauaglio alla Republica, & al presente e sottoposta a quella, & ha qualche priuilegii, & côprende la Crouara cento foghi in circa, & se vi vedeno le ruine di vn Castello & uno acquedutto longo circa dua miglia, sotto la ditione della Crouara sono le infrascritte ville, che li restano da ponente; Cassana cô foghi settanta, la Via con foghi cinquanta, il Prato con quarâta, la Valle cô sessanta, il Castel maggiore con quaranta, le quali tutte sono dal Levante al riuo nominato Pogliasca, la Cornice & mangia, le quali tutte fanno da quarâta cinq. foghi, & piu vicino alla Crouara sono primo il Castel minore con vinticinque foghi, la Fagione con trenta, la villa con cinquanta, Retromora co cinquanta, le quali tutte sono in vna valle nominata Casa, & sotto la Crouara per diritto vi e Pignion villa di settanta foghi, dalla quale piglia la denominatione una chiesia su la strata Romea nominata S. Maria del Pignon, qual rimane al ponente al fiume vara (2) ».

⁽¹⁾ Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, ducato di Lucca, Garfagnana, compilato da Emanuele Repetti, socio ordinario dell' I. e R. accademia dei Georgofili e di varie altre. — Firenze, presso l'autore e editore, coi tipi di A. Tofani, 1833. Vol. 1.º, pag. 826, col. 2.º

⁽²⁾ Castigatissimi annali con loro copiosa tavola dell'eccelsa et Illustrissima Republica di Genova, da fedeli et approvati scrittori, per il Reverendo Monsignor Agostino Giustiniano Genovese Vescovo di Nebio, accuratamente raccolti, Opera certamente molto lodevole a studiosi assai commoda, et communemente à tutti utilissima. Facendo per la varietà dell'opere chiaramente conoscere quanto si debba da tutti riprovare il male, e costantemente procurare il bene della sua Repubblica. Genova, MDXXXVII per Antonio Bellono Taurinense, cte. XX verso.

Le rovine del castello cui accenna il Giustiniani si vedono, in parte, tutt' ora; e l'acquedutto longo circa dua miglia seguita anche al giorno d'oggi a portare ai parrocchiani della Corvara un povero filo d'acqua tutt' altro che salubre.

I travagli che la Corvara ha dato alla Repubblica furono le frequenti ribellioni di quella popolazione, che il Comune di Genova dovette sempre sedare con le armi. Beghino della Corvara fino dal 1211 aveva venduto ai Genovesi quel castello per milleottocento lire; la qual cosa aveva suscitato le ire dei marchesi Guglielmo e Corrado Malaspina, i quali mossero guerra alla Repubblica. I Corvarienses furono vinti, giurarono fedeltà, e tornarono ribelli durante parecchi anni, finchè nel 1218 fecero nuovo giuramento di fedeltà; ma non durarono molto in pace, perchè tentarono altra volta di scuotere il giogo, e furono sottomessi nel 1247 insieme con i popoli di altre terre vicine (1). Durante poi il tempo del reggimento del marchese Teodoro di Monferrato in Genova la Corvara, come inclinatissima a Fiorentini, tornò a ribellarsi alla Repubblica; e cessato il dominio del Paleologo, ai 4 d'agosto del 1412 ritorno all'obbedienza (2).

La irrequietezza dei popolani della Corvara, il loro spirito di ribellione costante, tenace contro il governo di Genova procacciarono loro l'epiteto di rebelæi (ribelli) presso i vicini, epiteto che è vivo tuttora sulle bocche degli abitanti del paese circostante, i quali lo ripetono all'indirizzo dei Corvariensi, senza certo conoscerne la origine storica.

Di alcuni monumenti della Corvara, cioè dell'interressante fonte battesimale della parrocchiale di S. Michele, e di parecchie iscrizioni del secolo XIV si è occupato il canonico Remondini pubblicandone una dotta illustrazione in questo

⁽¹⁾ Cfr. GIUSTINIANI, op. cit. cte. LXVIII, LXX, XCI.

⁽²⁾ Id. Cte. CLXXVI.

stesso Giornale Ligustico (1); il Paganetti trascrisse, però impersettamente, la inscrizione della facciata della chiesa nella sua Storia ecclesiastica (2).

La Corvara, posta sopra una collina circa tre chilometri discosto dalla strada provinciale, a 12 chilometri dalla Spezia e a 89 da Genova, fu capoluogo di Podesteria sotto la Repubblica Genovese; ma ora non è che una frazione del comune di Beverino, nel mandamento della Spezia.

La parrocchia di San Michele, che al tempo del Giustiniani comprendeva cento foghi in circa, vale a dire qualche cosa come cinquecento anime, ora non conta più di 381 abitanti, sparsi nei casali di Pian della Barca, Frassoneda, Fò, Bertogna, Cafaggio, Ospedale, Zuccarello, Castello, Fontana, Piazza, Carmine, Borgo, Campo di Mercurio e Montale.

Gli atti dell'antica podesteria che si conservavano nell'archivio del paese, furono nel 1852 alienati per deliberazione del Consiglio comunale di Beverino, e venduti per carta da involgere al prezzo di 140 lire; la qual somma venne impiegata per restaurare la sala delle adunanze consiliari di quel comune (3).

Non so in che modo abbia potuto salvarsi da questa vandalica dispersione il codice che contiene gli statuti di quella Comunità; forse deve la sua salute all'essere, anzichè in bambagina, membranaceo: qualità che i padri del comune di Beverino avranno certamente riconosciuta non adatta all'alto uffizio cui, con tanta sapienza amministrativa, avevano destinato le altre carte.

¹¹⁾ Giornale Ligustico, 1879, pagg. 56 e segg.

⁽²⁾ Storia ecclesiastica della Liguria del P. Pietro Paganetti, Genova 1765, Tomo I, pag. 408.

⁽³⁾ Devo queste notizie alla gentilezza dell'egregio Signore Don A. Ricci, prevosto della Corvara, che ringrazio.

Devo alla cortesia dell'amico Vittorio Cima se ho potuto esaminare il codice e trascriverne le rubriche.

Come ho già accennato, il codice è in pergamena, in 8.º, legato in assi e coperto di cuoio con alcuni fregi a secco. Si compone di 57 carte, nu rerate fino alla 51 in cifre arabiche; segue una carta senza numerazione; poi altre quattro carte numerate a parte *i-iii*; quindi un' ultima senza numerazione. In principio il volume ha quattro carte di guardia non numerate; due in bambagina che contengono, come pure il foglio di risguardo, deliberazioni e notizie della Comunità dal 1741 al 1797; e due in membrana, avanzo di altro codice in - folio, contenente alcuni brani dell'Apocalisse; in fondo una carta di guardia con altre note.

ll codice è stato evidentemente cominciato nel secolo XV, e comprende, oltre gli statuti (carte 1-15 verso), le conferme dei medesimi, e la parte post-statutaria fino al 1733.

Gli statuti portano la data del 1407; forono cioè composti nel tempo in cui la Repubblica genovese era sotto il dominio del Re di Francia ed il governo del Maresciallo Bocicaldo, come appare dalla introduzione che precede, e dalla approvazione che segue gli statuti stessi.

Furono molto probabilmente compilati da Ildebrando o Aldobrando della Corvara, che fu notaro, scrittore di versi latini e cancelliere della Repubblica. Gli statuti sono infatti sottoscritti da lui: Rex dominus Ianue, Aldobrandus de Corvaria notarius; ed il Gerini, nei pochi cenni sopra di lui, ha queste parole: « Costui fu notaro imperiale e scrittore, e compilò quei celebri capitoli d'immunità che hanno per tanti secoli distinto un paese, che senza di lui sarebbe rimasto nella oscurezza (1) ».

⁽¹⁾ Memorie storiche d'illustri scrittori e d'uomini insigni dell'antica e moderna Lunigiana, per l'abate Emanuelle Gerini da Fivizzano, socio

Questi celebri capitoli sono certamente quelli contenuti nel codice; i quali non di meno sono non solo inediti, ma assolutamente sconosciuti agli eruditi ed ai bibliografi; nè s' ha di essi, cred' io, che il vago e sfuggevole cenno dal Gerini nel luogo citato (1).

Non stimo quindi inutile, nell'interesse degli studi sopra la legislazione statutaria ligure medioevale, riprodurne le rubriche, e compilare i regesti degli atti post-statutari.

Credo opportuno notare che le rubriche degli statuti sono di mano posteriore di quella del testo, e che, mancando alcune di esse, mi son fatto lecito di comporle, perchè non rimanesse sconosciuto il contenuto di parecchi capitoli, segnandole con le lettere (d. t.) deest titulus.

I capitoli sono preceduti dalla seguente introduzione:

« In nomine Domini amen.

Infrascripta sunt Capitula Comunis. Terre. et Castri Corvarie facta Composita. et promulgata per Consules et Consiliarios dicti Loci de voluntate dicti Comunis et hominum Corvarie et presentata Illustri et Magnifico domino Iohanni Lemengre dicto Bouciquaut Marescallo Francie. Locumtenenti Regio citra montes. et Gubernatori Ianuensi etc. etc. Et Eius Consilio dominorum. Antianorum presentata et exhybita per Antonium condam petri. Geronimum condam Gullielmi et Cechinum condam Valentini de pignono Omnes de Corvaria quorum Capitulorum tenor talis est. »

corrispondente di accademie diverse, in otto libri disposte, Massa, per Luigi Frediani, tipografo ducale, 1829, Vol. I, pag. 262.

⁽¹⁾ Në lo Sforza (Cfr. Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana, parte 1.º Modena 1874, in Atti e Memorie delle RR Deputaz. di St. Patria per le Provincie modenesi e parmensi, Vol. VI e VII) në il Rossi (Cfr.: Gli Statuti della Liguria, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, Vol. XIV, Genova Sordo-Muti 1878) fanno cenno di questi statuti.

Seguono i capitoli nell'ordine che segue:

I. De blasfematoribus.

II. De his qui pulsant campanas.

III. (d. t.) De his qui batunt blada in Ecclesia S. Michaelis.

IV. De pueris minoribus tribus annis ductis ad ecclesiam.

V. De hedificantibus in muro Ecclesie sive in cimiterio.

VI. De laborantibus in diebus festis.

VII. De his qui debent mortuos sociare.

VIII. De his qui non iverint ad parlamentum.

IX. De his qui loquuntur in parlamento.

X. (d. t.) De his qui ellevant caputeum, galeriam vel cucullam de capite, et proiiciunt lapides per modum ludi.

XI. De his qui dicunt in parlamento alter alteri verba ludibria.

XII. De his qui laborant in parlamento.

XIII. De his qui tenent fenum vel paleas in domo ubi sit ignis.

XIV. De portantibus ignem ventoso tempore.

XV. De prohibentibus pignus consuli nuncio vel campario.

XVI. De his qui non claudunt aditus sive sapellos.

XVII. De maceratoriis et de observatione adhibenda ac servanda.

XVIII. (d. t.) De maceratorio.

XIX. (d. t.) Sequitur de maceratorio.

XX. De his qui ante suas terras vias non scalvant.

XXI. De his qui portant lignamina vinearum tempore prohibito.

XXII. De tesseralibus.

XXIII. De fontibus.

XXIV. De his qui ducunt animalia ad fontem.

XXV. De his qui portant fabas pissas vendendi gratia.

XXVI. De his (qui) portant caules porros ad terras maritimas vendendi vel donandi gratia.

XXVII. De orto faciendo.

XXVIII. (d. t.) Sequitur de orto.

XXIX. De eruptione aquarum.

XXX. De portantibus falcem cum bestiis.

XXXI. De colligentibus panicum.

XXXII. (d. t.) De incidendis vel asturzandis arboribus que sunt super publicas vias.

XXXIII. De manentibus in cimiterio dum celebratur misa vel officium.

XXXIV. De ludentibus in cimiterio.

XXXV. De laborantibus alienas terras.

XXXVI. De iuramento prestando consiliariis viris.

XXXVII. (d. 1.) De callega.

XXXVIII. De rumpentibus aquam in via comuni.

XXXIX. De porcis.

XL. De ponentibus furcas in via comuni.

XLI. De colligentibus herbas in alienis terris vel satis.

XLII. De ortis.

XLIII. De segetibus.

XLIV. De olivis.

XLV. De fructibus collectis.

XLVI. De vineis dampnificatis.

XLVII. De castaneis dampnificatis.

XLVIII. De his qui arbores incidunt.

XLIX. De his qui ramos incidunt castanearum.

L. De his qui incidunt sive exstirpant olivas.

LI. De incidentibus ramos olivarum.

LII. De scusionibus.

LIII. De termino scussionum.

LIV. De his qui tenent bestias in stupiis.

LV. De his qui faciunt fasiculos frondium apponendos bestiis.

LVI. De his qui dampnificant in sitas arbores et mocias.

LVII. De tendentibus laqueos in olivis alienis.

LVIII. De his qui incidunt aliquam arborem cerrum vel quercum sive illicem in alienis terris.

LIX. De his qui accipiunt vel faciunt accipere ligna aliena.

LX. De requerentibus alienas tensuras.

LXI. Quando quis potest vel non potest dare licentiam aliqui intrandi in possessionem suam.

LXII. De pastoribus sive aliis dampnum facientibus cum bestiis.

LXIII. De his qui ponunt paleas: foenum: granum panicum et huiusmodi in ecclesia.

LXIV. (d. 1.) De sindicis, consulibus et procuratoribus qui debent astringere collectores ad faciendum rationem de collecta.

LXV. De mistrario qui non potest ad minutum vendere.

LXVI. De campariis et officiis eorum.

LXVII. (d. t.) Sequitur de campariis.

LXVIII. (d. t.) Sequitur de campariis.

LXIX. (d. t.) Sequitur de campariis.

LXX. De ministrario et de eius officio.

LXXI. (d. t.) Sequitur de ministrario.

LXXII. (d. t.) Sequitur de ministrario.

LXXIII. (d. t.) Sequitur de ministrario.

LXXIV. (d. t.) De his qui vendunt formagium et salume ad minutum.

LXXV. (d. 1.) Sequitur de ministrariis.

LXXVI. De his qui vendunt caseum madidum.

LXXVII. (d. t.) De his qui vendunt ad minutum.

LXXVIII. De his qui faciunt macellum.

LXXIX. De his qui non reddunt mensuras ministrario.

LXXX. (d. t.) De his qui vetant ministrariis quod non vadant in domo culuslibet ad omnia faciendum que circa eorum officium et statuto comunis Corvarie postulant et requirunt.

LXXXI. De his qui non ostendunt rem emptam ministrario.

LXXXII. De frangentibus mensuras.

LXXXIII. Quando quis vendit contra mandatum ministrarii.

LXXXIV. De his qui vendunt carnem recentem in visu ministrarij.

LXXXV. De facientibus fraudem in venditione sua.

LXXXVI. (d. t.) De his qui vendunt vinum ad minutum.

LXXXVII. Quo in loco debeat fieri macellum.

LXXXVIII. De obligatione ministrarij.

LXXXIX. Quo die consules tenentur ius reddere.

XC. De obedientia reddenta consulibus.

XCI. De mercede notariorum.

XCII. De ellectione masariorum.

XCIII. De ellectione capitanei

XCIV. (d. t.) De paranchis.

XCV. De accipientibus parancas.

XCVI. De observatione potestatis.

XCVII. (d. t.) De iuramento potestatis de reddendo iustitiam secundum formam capitulorum presentium.

XCVIII. De mollificatione lini vel canipe.

XCIX. (d. t.) De lino nel canabo non ponendo in eodem loco alii lini vel canabi.

C. De precepto confesso non exequendo.

CI. (d. t.) De his qui faciunt carbones necessarios ad ferrum decoquendum.

CII. De observatione facienda per homines de pignono.

CIII. (d. t.) De animalibus morbosis mortuis vel vivis.

CIV. De his qui ponunt calcem in canali pignoni et corvarie.

CV. De mercede nuntii.

CVI. De Iuramento potestatis.

PARTE ANTI E POST-STATUARIA

Regesti degli Atti.

- I. Approvazione dei detti statuti, 18 settembre 1407 Cte. 15 recto.
- II. Composizione di controversie tra gli uomini di Bozolo, di Bracelli e della Corvara, 14 novembre 1337, Cte. 15 verso 16 verso.
- III. Supplica a Ludovico della Valle regio luogotenente e gorvernatore di Genova perchè faccia recedere il Vicario della Spezia Iacopo D'Oria dalla ingiunzione fatta agli uomini della Corvara di eleggere il sindaco e i consiglieri ad colores invece che a scelta.
- IV. Risposta del regio luogotenente, che accoglie la supplica, 11 gennaio 1460, Cte. 17 recto.
- V. Lettera del regio luogotenente al Vicario della Spezia, con la quale gli impone di recedere dalla ingiunzione di far eleggere il sindaco e i consiglieri ad colores albos el nigros, 12 gennaio 1460 Cte. 17 verso.
- VI. Sentenza dello stesso sul medesimo argomento, i i febbraio 1460 Cte. 17 verso 18 recto.

La Carta 18 verso è bianca.

VII. Relazione fatta al Bocicaldo per la conferma delle immunità della Corvara. Cte. 19 recto - 28 verso.

VIII. Approvazione del Maresciallo di Francia delle dette immunità, 19 novembre 1407 - Cte. 28 verso - 29 recto.

IX. Ingiunzione del governo ducale di Genova a Bartolomeo Vivaldi, Vicario della Spezia, di non molestare gli uomini della Corvara perchê immuni, 28 novembre 1424 - Cte. 29 verso.

X. Conferma delle immunità, 11 gennaio 1438 - Cte. 29 verso - 30 recto.

XI. Lettera del Doge a Raffaele di Marco Vicario della Spezia con la quale si confermano immuni gli uomini della Corvara, 6 marzo 1440. - Cte. 30 verso.

XII. Ratifica delle esenzioni ed immunità della Corvara per Ludovico Valle, regio luogotenente, 20 ottobre 1459 - Cte 30 verso - 31 recto.

XIII. Conferma delle immunità per Paolo Fregoso, Doge e Arcivescovo di Genova, 27 giugno 1463 - Cte. 31 recto.

XIV. Conferma del Governatore ducale Corrado di Foliano, 17 dicembre 1469 - Cte. 31 verso.

XV. Esenzione degli uomini della Corvara dal pagamento per armamento di galee della Repubblica, per Guidone Visconte, luogotenente ducale e vicegovernatore, 28 giugno 1479 - Cte. 32 recto.

XVI. Conferma delle già dette immunità per Battista Fregoso Doge, 5 ottobre 1481 - Cte. 32 recto.

XVII. Conferma delle stesse per Agostino Adorno, 20 gennaio 1487 - Cte. 32 verso.

XVIII. Conferma delle stesse per Filippo de Cleves Ravastem regio ammiraglio e governatore di Genova, 4 giugno 1501 - Cte. 33 recto.

XIX. Lettera (in volgare) di Agostino Adorno al Podestà e Consiglio di Levanto perchè non molestino con dazi la Corvara, 10 gennaio 1493 - Cte. 33 verso

XX. Lettera di Francesco...... agli stessi per la stessa causa, 18 dicembre 1511 - Cte. 33 verso (in volgare).

XXI. Id. ld. (in volgare) con minaccia della pena di 200 ducati in difetto di osservanza, 11 marzo 1512, Cte. 34 verso.

XXII. Supplica (del 1526) al Doge Antoniotto Adorno per la conferma delle immunità - Ctc. 34 verso.

XXIII. Conferma delle immunità per l'Adorno, 11 maggio 1256 Cte. 35 recto.

XXIV. Lettera (in volgare) dei Protettori di San Giorgio al Podestà di Levanto perchè rispetti le immunità della Corvara, 23 novembre 1530 - Cte. 35 verso.

XXV. Petizione degli uomini di Cassana per essere tolti dalla giurisdizione della Corvara. Parere contrario degli uomini della Corvara. — Deliberazione del Doge e Governatori della Repubblica con la quale viene respinta la istanza degli uomini di Cassana, 27 novembre 1532 - Cte. 36 recto - 37 verso.

XXVI. Ricorso degli uomini della Corvara circa la giurisdizione di Cassana, e decisione della Repubblica, 20 dicembre 1533 - Cte. 38 recto - 41 verso.

XXVII. Lettera (in volgare) del Doge di Genova a Giovanni Antonio Schiaffino Podestà della Corvara perchè non pretenda dagli uomini della Corvara il pagamento della pigione di casa, dal qual gravame sono immuni, 20 febbraio 1535 - Cte. 42 recto.

XXVIII. Conferma della esenzione dei Corvariensi dal prestare servizio nell'esercito e flotta marittima della Repubblica, 12 settembre 1537 - Cte. 42 verso - 43 verso.

La Carta 44 recto é bianca.

XXIX. Lettera dei Protettori delle compere di San Giorgio al Podesta di Levanto, perchè non molesti con dazi e gabelle gli uomini della Corvara, I settembre 1543 - Cte. 44 verso - 45 recto.

XXX. Idem, sopra lo stesso argomento, 1 giugno 1548 - Cto. 45 recto - verso (in volgare).

XXXI. Deliberazione di Luca Pallavicino e Giovanni Luca Spinola perchè gli uomini della Corvara paghino alla Comunità della Spezia una parte della spesa fatta da questa nell'occasione di passaggio di soldatesche, 15 febbraio 1628 - Cte. 46 recto - verso (in volgare).

XXXII. Richiesta di conferma e conferma delle immunità della Corvara, 22 maggio 1665 - Cte. 47 recto - verso.

XXXIII. Lettera del Doge e Governatore della Repubblica al Capitano della Spezia, per fare osservare la detta conferma, 22 maggio 1665 - Cte. 47 verso - 48 recto.

XXXIV. Supplica degli uomini della Corvara perchè nelle condanne per i danni dati dalle persone e dagli animali si continuino ad applicare le pene sancite dagli statuti della Comunità, anzichè quelle dello statuto della Repubblica.

Decreto che accoglie la supplica (in volgare), 7 maggio 1683. Cte. 48 recto - verso.

XXXV. Conferma dell'antecedente per i commissari sindacatori della Riviera di Levante, 8 maggio 1683 - Cte. 48 verso - 49 recto (in volgare).

XXXVI. Supplica (in volgare) e decreto dei detti Sindacatori perchè gli agenti della Comunità non possano vendere pascoli a persone forestiere, 18 maggio 1687 - Cte. 49 recto - verso.

XXXVII. Supplica (in volgare) del notaro G. Andrea Meregone sindico della Comunità, e Decreto (in volgare) del Commissario Generale Nicolò Maria Lomellino perchè gli agenti pro tempore della Comunità della Corvara siano eletti al principio di maggio dal pubblico parlamento, e che siano escluse da detta carica le persone che abbiano verso la Comunità un debito maggiore di scudi quattro d'argento, 20 maggio 1721 - Cte. 50 recto - 51 recto.

XXXVIII. Decreto dello stesso, che proroga per tutto il mese di dicembre prossimo il pagamento del debito di detti agenti verso la Comunità, 3 giugno 1721 - Cte. 51 recto.

XXXIX. Lettera al podestà della Corvara e Decreto del Magistrato soprastante agli affari della Comunità per la Serenissima Repubblica di Genova, che esse comunità non sono tenute a provvedere ai Sindacatori delle Riviere cavalcature, vetture, provende, mance, vitto e vetturali, nè alcun'altra cosa, eccetto casa, lumi, letto, legne e utensili, 2 maggio 1732 - Cte. 51 verso - 52 recto.

XL. Lettera (in volgare) dei supremi sindacatori della Repubblica di Genova al capitano (della Spezia) contro i notari della Corvara che si ammettono a servire per attuaro quel Podestà, i giugno 1733 - Cte. 52 recto.

La carta 52 verso è bianca; seguono le cinque carte numerate a parte:

I. Capitoli (in volgare) aggiunti agli statuti, riguardanti i boschi di castagni della località detta Conni, confinanti con Vernazza, di proprietà degli uomini della Corvara, e approvazione di essi per parte del doge e Governatore della Repubblica, 27 ottobre 1582 - Cte. i-recto - iii-recto.

II. Dichiarazione del notaro Malagamba che il nunzio Blanco ha pubblicato in Vernazza i detti capitoli, 26 giugno 1583, Cte. iii-recto.

III. Idem, del notaro Giovanni Montali, che il nunzio Andrea di Cassello ha pubblicato i detti capitoli nella Corvara, 27 giugno 1583 - Cte. iii-verso.

IV. Nota delle spese per la copia dei detti capitoli, 23 aprile 1583. Cte. iiii-recto.

V. Ricorso (in volgare) alla Repubblica perchè non sia pretesa una parte delle multe applicate dai mestrali della Corvara, e deliberazione favorevole, 6 aprile 1601 - Cte. iiii-recto - verso.

La carta quinta (senza numerazione e aggiunta dopo) contiene alcune notizie su nomine di ufficiali della comunità.

La carta di guardia in fine contiene:

Supplica contro il pagamento di visite causali fatte dal Podestà.

La Spezia, giugno 1898.

D. UBALDO MAZZINI.